

Effetti sui vari benefici:

Non ci sono cambiamenti per il **congedo di maternità**, in quanto solo la madre che partorisce può richiedere o usufruire del congedo di maternità.

La moglie della madre, che è considerata l'altro genitore ai sensi dell'art. 255a cpv. 1 CC, può richiedere il **congedo di paternità** o l'indennità di paternità in base al rapporto con il figlio stabilito ai sensi dell'art. 255a cpv. 1 CC. Tuttavia, questo vale solo per i bambini nati a partire dal 01.07.2022 (senza effetto retroattivo). I genitori devono inoltre essere sposati al momento della nascita.

Non ci saranno cambiamenti per l'**indennità di assistenza**, poiché entrambi i genitori ne hanno già diritto e continueranno ad averne diritto anche in futuro.

A partire dal 01.07.2022, anche le coppie omosessuali potranno adottare bambini, il che darà diritto a un **assegno familiare** per entrambi, ai sensi dell'art.4 I lit.a FamZG. Il concorso per il diritto rimane invariato.

Per le **rendite** sono previste le seguenti modifiche. Le vedove di un matrimonio tra persone dello stesso sesso (nuovo matrimonio o conversione della precedente unione in matrimonio) sono ora equiparate alle vedove di un matrimonio tra persone di sesso diverso. I vedovi di un matrimonio tra persone dello stesso sesso (matrimonio contratto di recente o conversione della precedente unione in matrimonio) si trovano nella stessa posizione dei vedovi.